



COMUNE DI TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Codice fiscale 88001270789 – Partita IVA 01515200788

Prot. n. 3788

ORDINANZA n. 29/2017

MISURE NECESSARIE PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA IDRICA IL SINDACO

VISTA la comunicazione pervenuta il giorno 26.10.2016 prot. 349 da parte della SO.RI.CAL SpA;

VISTO l'ondata di caldo registrata in questi giorni che ha determinato un notevole aumento dei consumi dell'acqua erogata dall'acquedotto civico;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 5 della Legge n. 36/1994 e successive modifiche cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi delle risorse idriche;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale si adopera per utilizzare le risorse idriche disponibili in modo da garantire l'erogazione costante;

RITENUTO di dover impedire sprechi di qualsiasi genere al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per usi potabili domestici della popolazione;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici-lavorativi e potabili;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la erogazione dell'acqua potabile;

VISTO il regolamento comunale di Polizia Urbana;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

ORDINA

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a revoca, il rispetto delle seguenti norme su tutto il territorio comunale:

1. È fatto DIVIETO ASSOLUTO di utilizzare l'acqua della condotta idrica comunale per annaffiamento di orti, giardini, terreni in generale, lavaggio di cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolazione dell'acqua;
2. È fatto DIVIETO di innestare pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche tali che impediscano il libero prelievo di acqua, per riempire serbatoi, botti o cisterne installate su autoveicoli o portate a rimorchio;
3. È fatto DIVIETO di prelevare con qualsiasi mezzo l'acqua da fontanelle pubbliche per essere trasportata fuori dal territorio comunale per usi diversi da quelli consentiti (uso domestico e potabile).

AVVERTE

Che il Comando Polizia Municipale e tutti gli agenti di forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Nei confronti degli eventuali trasgressori la comminazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 16 – comma 1 – della Legge n. 3/2003, secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/1981.

Sono esenti dal rispetto della presente ordinanza coloro che utilizzano l'acqua per ragione di interesse pubblico autorizzate da questa amministrazione.

DISPONE

Che alla presente ordinanza, oltre che essere affissa all'albo pretorio, sia data ampia diffusione attraverso avvisi sul territorio, oltre che la pubblicazione sul sito internet del Comune di Tarsia.

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Cosenza, alla Stazione dei Carabinieri di Terranova da Sibari, e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza.

AVVERSO

La presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. competente ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 26 giugno 2017

IL SINDACO
F.to Avv. Roberto AMERUSO